

D.g.r. 12 maggio 2021 - n. XI/4697**Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica – definizione dei criteri**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Richiamato il p.d.l. 162 «Legge di semplificazione 2021», approvato come Legge del Consiglio Regionale (l.c.r.) 11 maggio 2021, n. 80 e in corso di numerazione definitiva, e in particolare l'articolo 10 bis che, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da Covid-19 e favorire la ripresa economica e sociale:

- al comma 1 autorizza la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale; la garanzia è volta a consentire alle PMI di ottenere un'anticipazione sul finanziamento riconosciuto, in misura almeno pari al sessanta per cento del valore del finanziamento;
- al comma 2 prevede che la Giunta regionale definisca criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea);

Richiamati:

- la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3868 che ha definito i criteri della misura «Credito ora» attivata nell'accordo con il sistema camerale, finalizzata all'abbattimento tassi per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività per finanziamenti bancari o dei confidi fino a 30.000 euro e con una dota-

zione di risorse regionali pari a € 22.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.13345 dell'esercizio finanziario 2021;

- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 151/2020 con la quale, in attuazione della d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3868 è stato approvato il bando «Credito Ora» con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 10.00 del 12 gennaio 2021 fino alle ore 17.00 del 3 maggio 2021;
- il d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 che, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata d.g.r. 17 novembre 2020, n. 3868, ha impegnato a favore di Unioncamere Lombardia, la somma di € 22.000.000,00 corrispondente alla dotazione del bando «Credito Ora» e contestualmente liquidato la prima tranche pari a € 6.600.000,00;
- la d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585 che, sulla base delle domande pervenute dalla data di apertura dello sportello, ha ridotto di € 12.000.000,00 la dotazione finanziaria del bando «Credito Ora» al fine di rientrare in disponibilità di risorse da utilizzare per politiche finalizzate a incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese e promuovere interventi di digitalizzazione quali strumenti per il recupero della produttività e lo sviluppo competitivo del sistema economico regionale e il d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459 che, conseguentemente all'approvazione della richiamata d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585, ha ridotto l'impegno assunto con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021 di euro 12.000.000,00;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- il perdurare della crisi da Covid 19, con le limitazioni alle attività economiche per il contenimento del contagio, sta indebolendo il sistema economico regionale e sta mettendo in luce alcune criticità che sono accentuate da tale crisi quali, in particolare, la sottocapitalizzazione endemica delle micro, piccole e medie imprese;
- le imprese in ottica di ripresa e rilancio del business dovranno affrontare investimenti strategici atti, tra l'altro, a riposizionare le imprese sul mercato, innovare i processi produttivi, digitalizzarli, efficientarli in ottica di economia circolare;
- è interesse di Regione Lombardia semplificare e potenziare gli strumenti esistenti, anche nell'ottica della complementarità con le misure statali di sostegno alle imprese, per garantire il rilancio della competitività, il mantenimento dei livelli occupazionali e affrontare i nuovi paradigmi correlati alle esigenze industriali emergenti;

Rilevato che anche Banca d'Italia nello studio «*Firm undercapitalization in Italy: business crisis and survival before and after COVID-19*» di dicembre 2020 ha definito come problematica la situazione delle imprese italiane in termini di diffusione della sottocapitalizzazione delle stesse, con un aggravamento del fenomeno in relazione alla difficile congiuntura economica correlata alla pandemia di COVID-19;

Ritenuto necessario un intervento pubblico in questo ambito già presidiato da alcune iniziative nazionali che, però, si rivolgono ad imprese di medio grandi dimensioni, lasciando «scoperta» una fascia numerosa di imprese con fatturati inferiori, che necessitano di un rafforzamento patrimoniale che a tendere possa renderle più resilienti e forti nel reperire risorse anche all'interno di canali di intermediazione finanziaria ordinaria;

Valutato di attivare una misura finalizzata a sostenere le PMI lombarde che rafforzano la propria struttura patrimoniale e che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi in ambiti strategici della programmazione regionale quali l'attrazione investimenti, il reshoring, la riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, la transizione digitale e la transizione green;

Visto l'Allegato A «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica – Definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che:

- la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a complessivi 140.000.000,00 di euro;
- la copertura finanziaria della misura di cui all'Allegato A è assicurata come di seguito indicato:

Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 14 maggio 2021

- Euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a.;
- Euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionali e suddivise in 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita accantonata sul capitolo 11.03.11.545 come previsto dalla relazione tecnico-finanziaria dell'articolo 10 bis della Legge Regionale «Legge di semplificazione 2021» in corso di numerazione definitiva;

Ritenuto di individuare due target di intervento:

- PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali, inclusi liberi professionisti che decidono di trasformarsi in società di capitali, e che prima di presentare la domanda di partecipazione e dopo l'approvazione del presente provvedimento, abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25.000,00 euro;
- PMI che sono già costituite nella forma di società di capitali che, prima di presentare la domanda di partecipazione e dopo l'approvazione del presente provvedimento, abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75.000,00 euro;

Stabilito di intervenire con un mix di agevolazioni a seconda dei due target come di seguito indicato:

- un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato e con un valore massimo di contributo pari a 25.000 euro per la ditta individuale o l'impresa di persone che si capitalizza;
- un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato, nel limite massimo di 100.000 euro per impresa per le PMI già costituite in forma di società di capitali e a fronte di un investimento almeno pari al doppio del contributo;
- un eventuale finanziamento a medio - lungo termine (durata massima 72 mesi) del valore massimo di un milione di euro, concesso da Finlombarda s.p.a., finalizzato a sostenere sulla Linea 2 il programma di investimenti e assistito da una garanzia pubblica (garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) e/o altra garanzia pubblica e/o garanzie rilasciate da Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB);
- una eventuale garanzia regionale fino all'80% per ogni singolo finanziamento concesso da Finlombarda s.p.a. sulla Linea 2, modulata in base al merito di credito della singola impresa, ove non applicabile la garanzia del FCG, di un Confidi, altre garanzie personali, o in affiancamento a queste ultime;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
- l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:
 - il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
 - l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l'11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che:

- disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
- stabilisce, in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all'attività di Rendicontazione (art. 7.3), che Finlombarda s.p.a. provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (d.g.r. n. 1010 del 17 dicembre 2018);

Dato atto che la misura di cui all'Allegato A, non è inserita nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4154 stante l'imprevedibilità della misura conseguente al prolungamento della crisi epidemica Covid-19 e ai suoi effetti sulla patrimonializzazione delle imprese;

Stabilito di:

- individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura di cui all'allegato A, rinviando a specifico incarico, dopo la numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021», la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;
- demandare a successivo provvedimento di Giunta, da adottare dopo la numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021», l'aggiornamento del Prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4154;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione della misura di cui all'Allegato A e del relativo bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le

misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021) 34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

Dato atto che il finanziamento, qualora richiesto per realizzare l'investimento previsto sulla Linea 2, è concesso da Finlombarda s.p.a. a condizioni di mercato e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;

Stabilito che le agevolazioni di cui alla «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che:

- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013;
- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfanno le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 14 maggio 2021

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» l'agevolazione:
 - non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
 - può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
 - è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attestati di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito, altresì, che le agevolazioni di cui alla «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica - Definizione dei Criteri» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrare nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo); qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 mar-

zo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

- effettua, decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che per le agevolazioni concesse sulla «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica - Definizione dei criteri» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis, «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che *«i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*;

Valutato che la «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica - Definizione dei Criteri» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata all'emergenza Covid 19, che richiede interventi in tema di capitalizzazione delle imprese;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a valere sulla «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente competente si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 28 aprile 2021;

Richiamata la d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 «Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c.4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che prevede che in occasione della concessione di agevolazioni alle imprese sia stabilita una premialità nei confronti delle imprese in possesso del «rating di legalità, all'interno dei criteri di selezione e valutazione, da scegliere tra preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate»;

Dato atto che la misura oggetto della presente deliberazione non prevede punteggi in quanto si procederà con la sola istruttoria formale che include per la linea 2 anche una verifica di coerenza dell'investimento con le finalità della misura e non prevede una graduatoria ma un elenco sulla base dell'ordine di presentazione delle domande;

Stabilito pertanto che, in attuazione della richiamata d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1213, nel caso di esaurimento della dotazione finanziaria saranno ammesse all'agevolazione prima le imprese in possesso di rating di legalità senza necessità di prevedere apposita riserva;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» che all'art. 4, comma 4, stabilisce che la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno di esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica - Definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la copertura finanziaria della misura di cui all'Allegato A è assicurata come di seguito indicato:

- Euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a.;
- Euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionale e suddivise in 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita accantonata, sul capitolo 11.03.11.545, come previsto dalla relazione tecnico-finanziaria dell'articolo 10 bis della Legge Regionale «Legge di semplificazione 2021» in corso di numerazione;

3. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura di cui all'allegato A, rinviando a specifico incarico, dopo la numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021», la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

4. di demandare a successivo provvedimento di Giunta, da adottare dopo la numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021», l'aggiornamento del Prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4154;

5. di demandare l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione conseguentemente alla numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»;

6. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi delle nuove attività previste in capo a Finlombarda s.p.a., nel rispetto delle disposizioni previste dall'armonizzazione contabile ex d.lgs. n. 118/2011;

7. di prevedere che le agevolazioni di cui alla «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica - Definizione dei criteri» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per l'eventuale quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

8. di stabilire che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

9. di dare atto che qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

10. di dare atto che Finlombarda s.p.a., secondo le modalità indicate nell'incarico, effettua:

- l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni;
- decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni;

11. di dare atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;

Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 14 maggio 2021

- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

12. di stabilire che per le agevolazioni concesse sulla «Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica - Definizione dei criteri» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione del contributo non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978 e sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo;

13. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

14. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

TITOLO	“MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA – DEFINIZIONE DEI CRITERI”
FINALITÀ	La misura è finalizzata a sostenere le PMI lombarde che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità: • attrazione investimenti, reshoring e back shoring; • riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano; • transizione digitale; • transizione green. Sono stati individuati 2 target di intervento: 1. Linea 1 a cui possono accedere: a) PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone b) liberi professionisti che abbiano avviato l'attività professionale da almeno 12 mesi che decidono di trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25.000,00 euro; 2. Linea 2 a cui possono accedere PMI che sono già costituite nella forma di società di capitali che prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75.000,00 euro.
R.A. PRS XI LGS.	43. Econ.14.1 “Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI”
SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	PMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), in possesso dei seguenti requisiti: – avere sede legale e/o operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda ed essere iscritte al Registro delle imprese (come risultante da visura camerale); – alla data di presentazione della domanda, essere società di capitali (Linea 2) o impegnarsi, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell'agevolazione, a

	trasformarsi in società di capitali (Linea 1); - essere attive (come risultante da visura camerale) da: - o oltre 12 mesi per le PMI costituite nella forma di ditta individuale o società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali (Linea 1) - o oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci per le PMI già costituite nella forma di società di capitali (Linea 2); - aver deliberato alla data di presentazione della domanda e successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento un aumento di capitale di almeno: - o 25.000 euro per le PMI costituite nella forma di ditta individuale o società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali (Linea 1); - o 75.000 euro per tutte le PMI già costituite nella forma di società di capitali (Linea 2). Per i professionisti (Linea 1): - impegnarsi, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell'agevolazione, a trasformarsi in società di capitali; - avere il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria; - svolgere l'attività professionale in Lombardia da oltre 12 mesi, come risultante dall'anagrafe tributaria; - aver deliberato alla data di presentazione della domanda e successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento un aumento di capitale di almeno 25.000 euro. Possono partecipare alla Linea 2 anche le PMI iscritte all'albo delle imprese agromeccaniche della Regione Lombardia attive da oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci. Sono escluse dalla misura le imprese che: - svolgono attività primaria o prevalente, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO: - o 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); - o 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le
--	--

	case da gioco; - o 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone; - o 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; - o 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); – solo per le PMI che presentano domanda sulla Linea 2, siano insolventi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” in caso di applicazione del regime di aiuto de minimis; – solo per le PMI che presentano domanda sulla Linea 2, rientranti nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.; – abbiano codice Ateco primario o prevalente ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007; – siano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 in caso di applicazione del regime di aiuto di cui alla Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.; – non siano in regola con la normativa antimafia vigente per agevolazioni superiori a 150.000 euro. Sono, inoltre, esclusi dalla misura i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro Consorzi che hanno una misura di patrimonializzazione dedicata (DGR 29 marzo 2021, n. XI/4478 e relativo bando attuativo).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 140.000.000,00 di cui: - € 100.000.000,00 di risorse a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A. per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine (Linea 2); - € 25.000.000,00 a valere su risorse regionali per la concessione di garanzie sui finanziamenti concessi da Finlombarda S.p.A. (Linea 2); - € 15.000.000,00 a valere su risorse regionali per la concessione

	dei contributi a fondo perduto. Le risorse non utilizzate per la garanzia, in base all'andamento della misura, potranno confluire sulla quota di contributo a fondo perduto e viceversa, conseguentemente all'approvazione dei necessari provvedimenti normativi e amministrativi.
FONTE DI FINANZIAMENTO	- Euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A.; - Euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionale e suddivise in 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e Euro 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita accantonata sul capitolo 11.03.11.545, come previsto dalla relazione tecnico-finanziaria dell'articolo 10 bis della Legge Regionale "Legge di semplificazione 2021" approvata giorno 11 maggio 2021 e in corso di numerazione.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	L'intervento finanziario è modulato in funzione delle due Linee di intervento: 1. LINEA 1: ai professionisti, alle PMI costituite nella forma di ditta individuale, società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali e che deliberano un aumento di capitale di almeno 25.000,00 euro verrà riconosciuto: - un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore massimo di contributo pari a 25.000,00 euro per impresa. Il <u>contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale.</u> 2. LINEA 2: alle PMI costituite nella forma di società di capitali che deliberano un aumento di capitale di almeno 75.000,00 euro verrà riconosciuto: • un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto e comunque fino ad un massimo di 100.000,00 euro per impresa; <u>il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non</u>

	<u>distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale a fronte di un investimento almeno pari al doppio del contributo.</u> Le PMI che presentano domanda sulla Linea 2 possono richiedere anche un finanziamento a medio – lungo termine a Finlombarda S.p.A., finalizzato a sostenere il programma di investimenti e assistito da una garanzia regionale con le seguenti caratteristiche: • fino al 80% per ogni singolo finanziamento, modulata in base al merito di credito della singola impresa, ove non applicabile la garanzia del FCG o di un Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB; • diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore; • a titolo gratuito. Il finanziamento richiedibile avrà le seguenti caratteristiche: • durata massima di 72 mesi (di cui fino a 24 mesi di preammortamento, incluso il preammortamento tecnico); • importo massimo 4 volte il valore dell'aumento di capitale versato e comunque nel limite del 80% del valore dell'investimento ammissibile; in ogni caso il finanziamento sarà compreso tra un minimo di 36.000,00 euro e un massimo di 1.000.000,00 euro; • con riferimento alle garanzie richiedibili, in sostituzione o in affiancamento alla garanzia rilasciata da Regione Lombardia, potranno essere richieste garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/96 (FCG) e/o altra garanzia pubblica e/o garanzie rilasciate da Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB e/o altre
--	---

	garanzie rilasciate da parte persone fisiche o giuridiche. Sono escluse dall'accesso al finanziamento le imprese che svolgano un'attività: ○ destinata alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani; ○ destinata alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc); ○ attinente alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc); ○ destinata alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e attività che ne incentivano l'uso (ad es. sale per fumatori); ○ che implichi l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"; ○ il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate; ○ proibita dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana); ○ di puro sviluppo immobiliare; ○ di natura puramente finanziaria (ad es. l'acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari). Ulteriori caratteristiche dell'intervento finanziario concesso da Finlombarda S.p.A. saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.
--	--

REGIME DI AIUTO	L'eventuale finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato. Le agevolazioni che costituiscono aiuto ossia il contributo a fondo perduto (Linea 1 e Linea 2) e l'eventuale garanzia regionale (Linea 2) sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue: - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i. gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte; Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115; - per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115. Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno
------------------------	---

	essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013: - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6); - l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6). Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo a fondo perduto: - non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; - può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE
--	--

	1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Le agevolazioni possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi. Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili alle agevolazioni: 1. per la Linea 1, un'operazione di aumento di capitale del valore minimo di 25.000 euro 2. per la Linea 2, un'operazione di aumento di capitale di almeno 75.000 euro e un programma di investimento pari ad almeno il doppio del contributo.

	Il programma di investimento deve essere realizzato unicamente in Lombardia entro 12 mesi (salvo proroga ai sensi della l.r. 34/1978) dalla data di erogazione del contributo. Per la linea 2, in caso di mancata realizzazione del programma di investimento nei termini previsti dal bando attuativo della presente misura, verrà dichiarata la decadenza dal contributo a fondo perduto e risolto il contratto di finanziamento se sottoscritto dall'impresa richiedente; l'efficacia dell'eventuale garanzia regionale sarà comunque confermata sino alla completa restituzione del finanziamento eventualmente richiesto e concesso da Finlombarda S.p.A. e sarà richiesto al beneficiario la restituzione dell'ammontare di aiuto espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) della garanzia regionale, limitatamente al periodo di utilizzo. Il contributo a fondo perduto verrà riconosciuto sia per la Linea 1 che per la Linea 2 a fronte di aumenti di capitale, già deliberati alla data di presentazione della domanda ma successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, che comportano l'effettiva iniezione di nuove risorse finanziarie nell'impresa e non operazioni contabili di conferimento di riserve, apporto di beni o similari. Non sono ammissibili operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finanziamento da parte di soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili. Non sono ammissibili operazioni di aumento di capitale nel caso in cui siano già state deliberate o effettuate nel corso dell'ultimo esercizio riduzione di capitale per decisione volontaria dei soci o distribuzione di riserve (o di altre voci del patrimonio netto). L'aumento di capitale può essere destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio, tuttavia tale quota non sarà considerata per il calcolo del contributo a fondo perduto concedibile ma sarà computata ai fini della determinazione dell'aumento di capitale minimo richiesto; in tal caso, comunque, l'aumento minimo di capitale aggiuntivo rispetto alle perdite deve essere almeno pari a 25.000,00 euro. Se l'impresa ha già deliberato un aumento di capitale, precedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento, per accedere alla presente misura dovrà prima
--	--

	versare il capitale già deliberato e non versato e poi procedere con la nuova capitalizzazione. L'aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria e aventi qualsiasi natura giuridica. L'intero versamento dell'aumento di capitale sociale deliberato e presentato nella domanda di partecipazione deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'agevolazione, pena la decadenza, fatta salva la concessione di una proroga di 30 giorni da parte del Responsabile del Procedimento previa presentazione di istanza. L'eventuale contratto di finanziamento previsto per la Linea 2 verrà sottoscritto dopo la verifica dell'effettivo ed integrale versamento del capitale sociale. Per un periodo di 24 mesi dall'erogazione del contributo per linea 1 e fino alla verifica della rendicontazione dell'investimento per la linea 2, l'impresa non potrà deliberare diminuzioni del capitale sociale se non quelle per perdite. Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.
SPESE AMMISSIBILI	Per il contributo a fondo perduto è ammissibile il valore dell'aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato. Per il programma di investimento previsto sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di: a) macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive (sono inclusi gli automezzi purché non destinati al trasporto merci su strada); b) software & hardware; c) marchi, di brevetti e di licenze di produzione; d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica nel limite del 20% delle precedenti lettere a), b) e c) e costituiscono spesa ammissibile solo se

	direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento; e) consulenze strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci precedenti. Sono escluse le spese non direttamente correlate al progetto di investimento presentato.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	L'assegnazione dell'Agevolazione sarà a sportello valutativo (art. 5 del D.Lgs. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per la concessione del contributo a fondo perduto maggiorato di un overbooking pari al cinquanta per cento della quota di fondo perduto. I finanziamenti potranno essere richiesti nei limiti del plafond disponibile e delle risorse per la concessione della garanzia e del contributo a fondo perduto. Ciascuna impresa potrà essere beneficiaria di un solo intervento finanziario. La concessione delle agevolazioni alle imprese che presentano domanda sulla quota di overbooking è subordinata alla copertura finanziaria da approvare con apposita Delibera di Giunta.
MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA	L'iter istruttorio sarà articolato nella fase formale che comprende anche la verifica di coerenza del progetto (sulla Linea 2) con le finalità della presente misura e, qualora l'impresa richieda il finanziamento, in quella economico-finanziaria. La verifica di coerenza dell'investimento sarà effettuata da Finlombarda S.p.A. in relazione agli ambiti di intervento riportati nella sezione finalità del presente allegato (attrazione investimenti, reshoring e back shoring; riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano; transizione digitale; transizione green) facendo riferimento alla programmazione regionale e verificando la coerenza del progetto con le spese ammissibili. Qualora venga richiesto il finanziamento, accederanno alla fase di valutazione economico-finanziaria le imprese che, superata la verifica formale, presentano almeno 2 (due) dei

	seguenti indici di bilancio con valori soglia in linea con quelli indicati: – Posizione Finanziaria Netta /Margine Operativo Lordo ≤ 5 con Margine Operativo Lordo pari alla media ultimi 3 esercizi chiusi (se disponibili); – Patrimonio Netto/Totale attivo $\geq 20\%$ con Patrimonio Netto e Totale attivo rilevati da ultimo bilancio approvato, aumentati dell'importo dell'aumento di capitale deliberato e del contributo richiesto; – Margine Operativo Lordo con valore positivo negli ultimi 3 bilanci approvati (se disponibili). Il rispetto di tali indici è condizione sufficiente per l'accesso alla fase di valutazione economico-finanziaria; per la concessione del finanziamento assistito di garanzia saranno effettuate ulteriori verifiche di merito creditizio. Nel caso in cui l'istruttoria economico-finanziaria abbia avuto esito negativo, al Soggetto Richiedente verrà concesso il solo Contributo, fermo restando l'obbligo di realizzare l'investimento. Il termine di conclusione del procedimento sarà di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande, termine entro il quale Regione Lombardia adotterà il provvedimento di concessione dell'intervento agevolativo, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni in fase istruttoria.
EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	Contributo a fondo perduto: erogato in un'unica soluzione, previa verifica: a) per le PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone, della trasformazione in società di capitali e dell'effettivo ed integrale versamento dell'aumento di capitale sociale presentato in Domanda; b) per i liberi professionisti, della trasformazione in società di capitali, della sede legale e/o operativa in Lombardia e dell'effettivo ed integrale versamento dell'aumento di capitale sociale presentato in Domanda; c) per le PMI che sono già costituite nella forma di società, dell'effettivo ed integrale versamento dell'aumento di capitale sociale presentato in Domanda.

	Eventuale finanziamento se richiesto sulla linea 2: erogato fino al 60% in anticipo in caso di garanzia regionale e fino al 80% in anticipo in caso di garanzia del FCG o di altre garanzie ammissibili; l'eventuale importo residuale verrà erogato a saldo, previa presentazione della rendicontazione delle spese relative al programma di investimento sulla base di autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo quanto verrà disposto nel bando attuativo. Sulle spese dichiarate saranno effettuati controlli ex post nella misura almeno pari al 20% delle domande ammesse.
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A., Società finanziaria <i>in house</i> di Regione Lombardia.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.